



# Comune di Voghera

## Piano Elettromagnetico comunale Regolamento

- anno 2007 -

**Dirigente Ufficio Tecnico:**

---

**Il Sindaco:**

---

Lavoro realizzato da:

**CeSNIR**

Ce.S.N.I.R. srl  
via Tolmezzo, 5/1  
20132 Milano (MI)  
tel. 02.2614.4986  
fax 02.2682.1711  
www.cesnir.com

Dr. Alessandro Merlino

---

Ing. Francesco Corsini

---

Luogo e data di stesura del regolamento:

Milano – 19 gennaio 2007

Regolamento composto di n. 9 pagine.

<b><u>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1: AMBITO DI APPLICAZIONE	3
<b><u>PARTE II – IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI E PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA</u></b>	<b>4</b>
ARTICOLO 2: LOCALIZZAZIONI VIETATE	4
ARTICOLO 3: LOCALIZZAZIONI CONSENTITE	4
ARTICOLO 4: NORME PROGETTUALI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI.	5
ARTICOLO 5: CONCESSIONE EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE COMUNALE	6
ARTICOLO 6: DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	7
ARTICOLO 7: IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE	7
ARTICOLO 8: ENTRATA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI	7
ARTICOLO 09: VIGILANZA E CONTROLLO	7
ARTICOLO 10: SANZIONI	8
ARTICOLO 11: RISANAMENTO	8
ARTICOLO 12: NUOVI INSEDIAMENTI EDILIZI E RECUPERO DI INSEDIAMENTI ESISTENTI	8
<b><u>PARTE III – LINEE ELETTRICHE AEREE</u></b>	<b>9</b>
ARTICOLO 13: NUOVI INSEDIAMENTI EDILIZI E RECUPERO DI INSEDIAMENTI ESISTENTI	9
<b><u>PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI</u></b>	<b>9</b>
ARTICOLO 14: RINVIO A NORME STATALI E REGIONALI E CRITERIO DI PREVALENZA – DURATA DEL REGOLAMENTO	9

## Il Consiglio Comunale di Voghera

vista la LEGGE 22 Febbraio 2001, N. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" che definisce le linee guida per assicurare la protezione all'esposizione umana a questo tipo di agente;

vista la LR 11 Maggio 2001, N. 11, "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti dagli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione", concernente la salvaguardia della salubrità e della sicurezza degli ambienti di vita, fatti salvi gli adempimenti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso per immobili o manufatti;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Dicembre 2001, N. VII/7351, recante i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti di telecomunicazione e la radiotelevisione;

vista la LR 6 Marzo 2002, N. 4, recanti modifiche della LR 11 Maggio 2001, N. 11;

vista la LR 10 Giugno 2002, N. 12, concernente l'installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione;

visto il DPCM 8 Luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;

visto il DLgs 1 Agosto 2003, N. 259, che al Capo V "Disposizioni relative a reti ed impianti", che detta le procedure autorizzatorie per l'insediamento delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici tra cui quelli fissi per le telecomunicazioni cellulari;

tenuto conto della SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 27 OTTOBRE-7 NOVEMBRE 2003, N. 331, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4;

vista la LR 11 MARZO 2005, N. 12, "Legge per il governo del territorio", recante le norme di governo del territorio lombardo;

vista la LR 27 DICEMBRE 2005, N.20, recante modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti;

tenuto conto della SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 6 LUGLIO 2006, N. 265, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della Regione Veneto n. 6 del 2005, dove si prevede la sussistenza di un procedimento in materia edilizia, autonomo che affianca quello prefigurato dall'articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;

Emana quanto segue come aggiornamento del Regolamento del Piano Elettromagnetico Comunale:

## **Parte I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1: Ambito di applicazione**

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, e linee elettriche aeree, responsabili dei campi elettromagnetici alla frequenza di rete pari a 50 Hz. Ovvero gli impianti per i quali la legislazione nazionale e regionale vigente in materia di

tutela della salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, prevede specifici adempimenti per la loro installazione, modifica ed esercizio.

## **Parte II – Impianti per telecomunicazioni e per radiodiffusione sonora e televisiva**

### **Articolo 2: localizzazioni vietate**

L'installazione degli impianti è vietata:

1. in corrispondenza del perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziale, ospedali, oratori, parchi giochi, carceri, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, giusto l'articolo 4, 8° comma, della LR 11/2001;
2. su immobili o manufatti privi di concessione/autorizzazione edilizia, ovvero realizzati abusivamente

### **Articolo 3: localizzazioni consentite**

Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti ambiti:

1. Area 1 - è l'insieme delle parti del territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
2. Area 2 - è la parte del territorio comunale non rientrante in Area 1;
3. Aree di divieto: sono le aree comprese entro il perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze. Tali luoghi vengono definiti luoghi tutelati.
4. Aree di particolare tutela: sono le aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate per ciascuno dei suddetti recettori; comprendono le aree di divieto, come definite in seguito;
5. Aree di tutela urbanistica/ aree fluviali: zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, storica e monumentale o idrogeologica.

Le Aree sono individuate nella cartografia allegata 1:10.000, come parte integrante, al presente Regolamento, secondo la seguente codifica cromatica:

Area 1 - colore grigio;

Area 2 - nessun colore;

Aree di divieto: colore verde tratteggiato per i luoghi adibiti a verde pubblico attrezzato a parco gioco e colore blu per tutti gli altri luoghi tutelati;

Aree di particolare tutela: colore rosso;

Aree di tutela urbanistica: colore giallo;

Aree fluviali: colore azzurro/tratteggiato.

Per ciascuna delle predette Aree si applicano le seguenti prescrizioni:

- all'interno dell'Area 1, fuori dalle Aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W;
- all'interno dell'Area 2, fuori dalle Aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001;
- all'interno delle Aree di divieto non sono consentite installazioni;
- all'interno delle Aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.
- all'interno delle Aree di tutela urbanistica e all'interno delle aree fluviali l'installazione è subordinata alla verifica dell'armonico inserimento dell'impianto nel contesto territoriale e alla verifica di tutti gli eventuali adempimenti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale.

È favorita l'installazione di impianti:

- su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire in assenza di condizioni di incompatibilità l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visivo;
- su aree e immobili di proprietà comunale idonei ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile, messi a disposizione dei gestori secondo modalità da definirsi in apposita convenzione, al fine di garantire il più razionale inserimento degli impianti privilegiando la pianificazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti.

All'interno delle zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, storica e monumentale, idrogeologica o di rispetto dei pozzi, l'installazione degli impianti è subordinata al preventivo e conforme parere favorevole degli enti preposti alla tutela del vincolo.

Per limitare l'uso del territorio e contenere il numero dei siti destinati all'installazione degli impianti questi dovranno essere progettati e realizzati in modo da permetterne l'utilizzazione da parte di almeno due concessionari o gestori che, a loro volta, si obbligheranno nei confronti del comune al rispetto di tale prescrizione.

Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi un sito che dista meno di m.200 da uno attualmente esistente andranno espressamente indicate le motivazioni che non consentono una installazione nel sito già esistente.

#### **Articolo 4: norme progettuali per l'installazione degli impianti fissi.**

Gli impianti sopra definiti, oltre che a rispettare i limiti di emanazione previsti dalle vigenti normative sanitarie, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso.

I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da armonizzarsi con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

In particolare, essi dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza superiori alle quattro ore situati:

1. entro 100 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
2. entro 250 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
3. entro 500 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d'antenna superiore a 1000 W.

Inoltre, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, l'installazione degli impianti deve rispettare quanto segue:

- i materiali costituenti la cabina devono essere di comprovata solidità non precari e trattati all'esterno in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante;
- i tralicci o i pali di sostegno, installati a terra, dovranno, inoltre, rispettare la distanza minima dai confini pari a metà della loro altezza con un minimo di 10 m. Previa convenzione di confine sono ammesse distanze minori.

Sarà esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi al momento della dismissione degli impianti stessi.

La carenza e l'assenza di interventi di manutenzione possono comportare la revoca della concessione per l'installazione dell'impianto; in particolare, la carente manutenzione che pregiudichi la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporta la revoca automatica dell'autorizzazione.

#### **Articolo 5: concessione edilizia e autorizzazione comunale**

In merito ai procedimenti autorizzatori si adotta quanto stabilito all'Art. 87 del D.Lgs. 259/03 dove è stabilito che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, viene autorizzata previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. E' altresì stabilito che l'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui sopra è conforme al modello A di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03 e che, nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello B di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.

Per gli impianti localizzati su area pubblica, prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere inoltre approvato uno schema di convenzione da parte della Giunta comunale volto a regolamentare:

- a) la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione;
- b) il corrispettivo previsto per la concessione;

- c) i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, ed in particolare la prescrizione dell'ultimo comma del precedente articolo 3;
- d) le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso;
- e) le modalità manutentive degli impianti;
- f) l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati una volta scaduta la validità della concessione;
- g) le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti;
- h) le cause per eventuali revoche o risoluzioni anticipate della concessione.

Per gli impianti localizzati su area privata, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, tra l'altro, alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale volto a regolamentare:

- i) i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, ed in particolare la prescrizione del penultimo comma del precedente articolo 3;
- j) le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso;
- k) le modalità manutentive degli impianti;
- l) l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati;
- m) le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti.

Gli impianti di cui al presente regolamento sono assimilati ad opere di urbanizzazione primaria. La concessione edilizia per la costruzione del manufatto di sostegno degli impianti, quando prevista, verrà rilasciata a titolo gratuito, giusto anche l'art. 9 della legge 10/77.

#### **Articolo 6: documentazione a corredo della richiesta di installazione degli impianti**

La domanda di autorizzazione comunale dovrà essere corredata, oltre che degli atti ed elaborati previsti dal vigente Regolamento edilizio, dalla documentazione elencata nell'allegato 13 del D.Lgs. 259/03 integrata con le eventuali specifiche richieste di cui alla LR 11 maggio 2001, n. 11, allegati A e B.

#### **Articolo 7: impianti mobili di telefonia mobile**

Fermo il rispetto dei precedenti articoli 2, 3, 4, come stabilito dalla LR 11 maggio 2001, n. 11, art 8, degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata dal parere favorevole dell'ARPA. Il Comune può richiedere al gestore una diversa localizzazione.

#### **Articolo 8: entrata in funzione degli impianti**

Come stabilito dalla LR 11 maggio 2001, n. 11, art 7, comma 5, entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato.

#### **Articolo 09: vigilanza e controllo**

Oltre ai controlli previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché dagli articoli 7 e 11 della LR 11/01 posti in capo ad organi istituzionalmente preposti il comune si riserva di attuare forme di controllo integrative,

“verifiche di collaudo”, sono condotte allo scopo di verificare che i calcoli di previsione svolti in fase di autorizzazione siano stati impostati in modo effettivamente cautelativo e conservativo, ovvero tale da garantire che il funzionamento dell’impianto in condizione di massimo esercizio non produca valori superiori a quelli stimati nella simulazione e, nel caso in cui accada, non siano superati i limiti di esposizione umana vigenti.

A questo scopo dovranno essere condotte delle misurazioni dell’intensità del campo elettrico emesso dall’impianto oggetto di indagine nei punti dove sono attesi i valori più elevati (scelti anche sulla base dell’indagine previsionale svolta in fase di autorizzazione).

Tali misurazioni dovranno essere svolte in condizione di esercizio qualsiasi dell’impianto, mediante strumentazione selettiva in frequenza e dovranno essere integrate con dei calcoli di estrapolazione per restituire il valore dell’intensità del campo elettromagnetico atteso negli stessi punti di misura, ma in condizione di massimo esercizio dell’impianto. Si sottolinea che tali misurazioni saranno relative al solo contributo dell’impianto oggetto di indagine.

La relazione di collaudo dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla richiesta.

Le valutazioni di cui sopra saranno sottoposte a verifica da parte di ARPA.

### **Articolo 10: sanzioni**

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dall’articolo 12 della LR 11/01 per l’installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate:

- le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia;
- le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche;
- i patti contenuti nelle convenzioni eventualmente stipulate con il Comune e con gli altri Enti.

Oltre ad eventuali sanzioni di natura specifica, ogni violazione verrà perseguita anche in termini della normativa di cui sopra richiamata.

### **Articolo 11: risanamento**

Si rinvia alla specifica disciplina dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.

### **Articolo 12: nuovi insediamenti edilizi e recupero di insediamenti esistenti**

Per tutti i progetti riguardanti nuovi insediamenti edilizi o il recupero di quelli esistenti (ampliamenti e/o recupero sottotetti, ai sensi della legge regionale 20/2005) che implicano permanenza prolungata di persone, è consigliato eseguire una valutazione previsionale dei livelli di campo elettrico per la verifica del rispetto dell’obiettivo di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003. Tale raccomandazione è tanto più forte ogni qual volta l’area oggetto di intervento si trovi a distanze inferiori a 200 m da uno o più impianti per la telefonia mobile e a distanze inferiori a 500 m da uno o più impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva, e le antenne risultino in visibilità ottica da uno o più punti del manufatto. La decisione di indicare questa



pratica come raccomandata anziché come obbligatoria trova le sue ragioni nell'esito del monitoraggio ambientale dei campi elettromagnetici a radio frequenza, affidato durante l'anno 2006 ad una società specializzata, che ha evidenziato come sul nostro territorio non esistono zone particolarmente critiche. La scrivente Amministrazione si riserva di aggiornare questo articolo e/o di mutare queste prescrizioni da raccomandate ad obbligatorie nel caso in cui condizioni dei livelli di campo elettromagnetico a radiofrequenza mutino significativamente a livello generale o locale.

Le valutazioni di cui sopra saranno sottoposte a verifica da parte di ARPA.

## **Parte III – Linee elettriche aeree**

### **Articolo 13: nuovi insediamenti edilizi e recupero di insediamenti esistenti**

Per tutti i progetti riguardanti nuovi insediamenti edilizi o il recupero di quelli esistenti (ampliamenti e/o recupero sottotetti, ai sensi della legge regionale 20/2005) che implicano permanenza prolungata di persone e che ricadano all'interno delle "fasce di verifica", è obbligatorio eseguire una valutazione previsionale dei livelli di induzione magnetica per verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003.

Con la denominazione "fasce di verifica" si intendono quei corridoi sottesi ad ogni linea elettrica aerea, dove è tecnicamente possibile che sia superato il valore di 3 mT, che definisce l' "obiettivo di qualità" all'interno del DPCM 8 luglio, e che sono pubblicati sulla tavola aerofotogrammetrica n. 2 in allegato.

Tale obbligo è esteso alle sole opere che dovessero venire realizzate internamente alla fasce di verifica.

Le valutazioni di cui sopra saranno sottoposte a verifica da parte di ARPA.

## **Parte IV – Disposizioni finali**

### **Articolo 14: rinvio a norme statali e regionali e criterio di prevalenza – durata del regolamento**

Per quanto non disciplinato o previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative statali e regionali vigenti o emanande.

Qualora queste ultime dovessero dettare prescrizioni o accorgimenti più restrittivi essi saranno immediatamente prevalenti su quelli contenuti nel presente regolamento.

Il Comune favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla vigente normativa.

Il presente regolamento, composto di 14 (quattordici) articoli e integrato con la cartografia in scala 1:10.000 raffigurante la zonizzazione di cui al precedente articolo 3 e con la cartografia in scala 1:10.000 raffigurante le attuali installazioni di impianti radioelettrici, le attuali linee elettriche e le corrispondenti fasce di verifica, entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.